

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1382}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSONE, QUATTRONE, SILVESTRI, ROSINI, LOMBARDO,
MAROLI, CIANNAMEA, BORRI, VERNOLA, MEUCCI,
LO BELLO**

Presentata il 21 aprile 1977

**Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente il
trattamento di quiescenza del personale civile e militare
dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad eliminare le sperequazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 tra personale civile e militare riguardante la materia di pensione.

Un'organica perequazione si rende necessaria anche alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte dei conti in sede giurisdizionale che in questa materia è stata estremamente chiara nell'accogliere alcuni ricorsi.

Non si comprende infatti perché al dipendente statale civile viene ad essere riservato un trattamento diverso da quello militare sia per quanto riguarda le condizioni richieste per avere diritto alla pensione privilegiata sia per quanto riguarda la misura della pensione stessa e sia per quanto attiene al trattamento normale di quiescenza.

Infatti con l'articolo 1) del presente progetto di legge si tende ad eliminare la di-

sparità di trattamento esistente tra personale civile e militare con la soppressione della seguente frase, al 1 comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973: « Qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio »; l'articolo 2) nel modificare l'articolo 65 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica estende al personale civile la misura della pensione privilegiata ordinaria dei militari, qualora più favorevole; l'articolo 3) tende a sopprimere la disparità tra civili e militari di trattamento, risultante dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, nonché dall'articolo 27 della legge n. 177 del 29 aprile 1976 per cui conseguendo il diritto a pensione con 15 anni di servizio, al personale civile spetta una pensione pari al 35 per cento della base pensionabile, invece del 44 per cento stabilito per i militari (articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1973 è così modificato: « Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968 n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata.

Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Per gli stessi effetti, le infermità o lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante ».

ART. 2.

L'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 è sostituito dal seguente:

Misura della pensione privilegiata per il personale civile.

« Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile di cui all'articolo 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

Qualora le infermità o lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della base stessa.

In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita stessa.

La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore a quella nor-

male calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'articolo 44.

Per i dipendenti civili il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se pù favorevoli ».

ART. 3.

L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 è sostituito dal seguente:

*Diritto al trattamento normale di
quiescenza.*

« Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo.

La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 44 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile, oltre il ventesimo, fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

Nei casi previsti dai successivi articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.

L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile ».